


MODULARIO ICA 40



MSS 20 A

№ 14462

1

Il Ministro dell'Industria del Commercio e delle Artigianato

SP. TO
07 LUG 1986
CS IN
CU. 4
CS P
CU. 1
CU. 2
CU. 3
CU. 4
CU. 5
CU. 6
CU. 7
CU. 8
CU. 9
CU. 10
COF



di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

---0---

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61; concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.M. 4 ottobre 1966, n.8363, con il quale è stato concesso all'ENEL - Compartimento di Venezia - di installare nell'ambito della propria centrale termoelettrica di Ostiglia (Mantova) un deposito di oli minerali, per uso industriale, collegato ad un pontile sul Po, mediante una tubazione del ø di 10";

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1968, n.8837, e 14 aprile 1969, n.9278, con i quali al predetto Ente è stato concesso di modificare la costituzione del deposito e di ampliarne la capacità a mc. 153.910;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1969, n.9439, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad ampliare ulteriormente a mc. 153.916 la capacità del deposito e la concessione relativa al deposito stesso è stata intestata all'ENEL - Compartimento di Milano;

VISTO il D.M. 29 maggio 1972, n.10307, con il quale l'Ente è stato autorizzato a modificare ulteriormente la costituzione del deposito e ad ampliare la capacità dello stesso a mc. 304.494,9;

VISTO il D.M. 26 maggio 1975, n.10856, con il quale l'Ente predetto è stato autorizzato ad installare, sulla riva sinistra del Po, un nuovo pontile per l'attracco delle bettoline per la discarica dell'olio combustibile, nonché a modificare la costituzione del deposito e ad ampliarne la capacità a mc. 306.538,9;

VISTO il D.M. 22 novembre 1976, n.11221, con il quale l'ENEL è stato autorizzato a collegare il proprio deposito con il terminale dell'oleodotto del ø di 12" proveniente dalla Raffineria AMCO ITALIA di Cremona per il ricevimento di olio combustibile, nonché ad ampliare la capacità del deposito stesso a metri cubi 306.568,5;

TP/ads

ENEL S.p.A. - CENTRALE DI OSTIGLIA
ARCHIVIO AMBIENTALE
DOM DE 3.0



VISTO IL D.M. 13 febbraio 1980, n.11946 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a regolarizzare in via amministrativa il deposito in argomento con una capacità complessiva di mc. 308.667,2;

VISTO il D.M. 31 luglio 1986, n.13951 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a ridurre la capacità del deposito a mc. 308.557,2;

VISTA la domanda del 5 giugno 1986 con la quale la predetta Azienda ha chiesto la proroga di anni venti della validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in argomento;

VISTO il D.M. 1° ottobre 1970, n.167 con il quale è stata autorizzata la costruzione della centrale termoelettrica di Ostiglia servita dal deposito di cui trattasi;

SENTITA la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera nella seduta del 24 settembre 1987;

D E C R E T A :

Art.1 - La validità della concessione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali per uso industriale, sito nell'ambito della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) accordata all'ENEL con i decreti citati nelle premesse, è rinnovata fino al 4 ottobre 2006;

Rimane invariata la capacità del deposito con la seguente costituzione:

n. 3 serb.met.f.t. da mc.	51.200,-	= mc.	153.600,-	per olio combustibile
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	52.100,-	= mc.	104.200,-	per olio combustibile
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	50.000,-	= mc.	50.000,-	per olio combustibile
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	500,-	= mc.	500,-	per gasolio
n. 3 serb.met.f.t. da mc.	60,-	= mc.	180,-	per oli isolanti e lubrif.
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	20,-	= mc.	20,-	per oli lubrificanti
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	1,3	= mc.	2,6	per gasolio motori diesel
		e mc.	54,6	di oli lubrif. in fusti

Totale mc. 308.557,2

Nel deposito è anche installata una tubazione di scarico dell'olio combustibile dalle autobotti ai serbatoi principali, servita da un serbatoio da metri cubi 58.

Il deposito resta altresì collegato ad un pontile sul Po, mediante una tubazione del ϕ di 10" ed una del ϕ di 16".

Inoltre, il deposito è collegato con il terminale dell'oleodotto del ϕ di 12" proveniente dalla Raffineria AMOCO ITALIA di Cremona per il ricevimento di

./.

- 3 -

olio combustibile.

Art.2 - All'Ente è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art.3 - L'ENEL, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse.

Art.4 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale e di sicurezza.

Roma, 12 APR. 1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

F.to DE LUCA

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

f.to BATTAGLIA



PER COPIA CONFORME

